

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Bergamo, 23 marzo 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 11/2022

OGGETTO: Detraibilità Iva per le auto e deducibilità dei costi degli automezzi.

Un riepilogo delle regole per il 2022 per auto, moto e veicoli

La detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi delle auto sono un tema in grado di influenzare notevolmente la scelta dell'acquirente. Posso detrarre l'IVA pagata come azienda e/o professionista? Come mi devo comportare con i costi di mantenimento dell'auto?

La presente circolare fornisce una sintetica guida circa la deducibilità delle auto aziendali sia ai fini delle imposte dirette che ai fini i.v.a.

A) AUTO E SPESE AUTO INTESTATE AD IMPRESE IN USO AGLI AMMINISTRATORI E/O TENUTE A DISPOSIZIONE

Il costo delle spese e degli altri componenti negativi (carburanti, pedaggi, manutenzione, ecc...) delle autovetture aziendali in uso agli amministratori è deducibile fiscalmente nel limite del 20% ai fini delle imposte dirette e nel limite del 40% ai fini i.v.a.

Permane il limite assoluto del costo fiscale riconosciuto di € 18.075,99 per il calcolo degli ammortamenti con aliquota ordinaria del 25%.

L'i.v.a. detraibile sull'acquisto, leasing e/o noleggio delle autovetture è pari al 40%.

Si ricorda che condizione necessaria per la deducibilità delle autovetture in uso agli amministratori resta l'applicazione corretta della disciplina del Fringe Benefit.

B) AUTO E SPESE AUTO INTESTATE A PROFESSIONISTI

Liberi professionisti.

Il costo delle spese e degli altri componenti negativi (carburanti, pedaggi, manutenzione, ecc...) limitatamente ad un solo veicolo, è deducibile fiscalmente nel limite del 20% ai fini delle imposte dirette e nel limite del 40% ai fini i.v.a.

Permane il limite assoluto del costo fiscale riconosciuto di € 18.075,99 per il calcolo degli ammortamenti con aliquota ordinaria del 25%.

L'i.v.a. detraibile sull'acquisto, leasing e/o noleggio delle autovetture è pari al 40%.

Soggetti appartenenti al regime agevolato dei “minimi”.

Il costo delle spese e degli altri componenti negativi (carburanti, pedaggi, manutenzione, ecc...) limitatamente ad un solo veicolo, è deducibile fiscalmente nel limite del 50% ai fini delle imposte dirette, mentre l'i.v.a. relativa è sempre indetraibile.

Permane il limite assoluto del costo fiscale riconosciuto di € 18.075,99 per il calcolo degli ammortamenti con aliquota ordinaria del 25%.

L'i.v.a. è indetraibile sull'acquisto, leasing e/o noleggio delle autovetture.

Soggetti appartenenti al regime agevolato dei “forfettari”.

Trattandosi di soggetti che pagano una imposta sostitutiva sui ricavi, i costi sia di acquisto che di manutenzione dell'autovettura non sono deducibili ne' ai fini delle imposte dirette, ne' ai fini i.v.a.

Agenti e rappresentanti di commercio.

Il costo delle spese e degli altri componenti negativi (carburanti, pedaggi, manutenzione, ecc...) limitatamente ad un solo veicolo, è deducibile fiscalmente nel limite del 80% ai fini delle imposte dirette e nel limite del 100% ai fini i.v.a.

Permane il limite assoluto del costo fiscale riconosciuto di € 25.822,84 per il calcolo degli ammortamenti con aliquota ordinaria del 25%.

L'i.v.a. detraibile sull'acquisto, leasing e/o noleggio delle autovetture è pari al 100%.

C) AUTO CONCESSE AD USO PROMISCOU AI DIPENDENTI

Il costo delle spese e degli altri componenti negativi (carburanti, pedaggi, manutenzione, ecc...) delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti è deducibile fiscalmente nel limite del 70% ai fini delle imposte dirette e nel limite del 40% ai fini i.v.a.

Permane il limite assoluto del costo fiscale riconosciuto di € 18.075,99 per il calcolo degli ammortamenti con aliquota ordinaria del 25%.

L'i.v.a. detraibile sull'acquisto, leasing e/o noleggio delle autovetture è pari al 40%.

Si ricorda che condizione necessaria per la deducibilità delle autovetture in uso ai dipendenti resta l'applicazione corretta della disciplina del Fringe Benefit.

D) CESSIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA'

Al fine di individuare al meglio il corretto trattamento iva nel caso di cessione di un'auto posseduta da un soggetto titolare di partita iva si precisano le seguenti fattispecie:

1) Cessione di auto acquistate con iva:

a) qualora al momento di acquisto dell'auto sia stata detratta in misura integrale l'iva, la relativa cessione va interamente assoggettata ad Iva all'aliquota del 22% (aliquota vigente);

b) qualora al momento di acquisto dell'auto l'iva era interamente indetraibile, la relativa cessione è da considerarsi esente iva indicando in fattura "esente iva ai sensi dell'art. 10 n. 27 quinquies DPR 633/72";

c) qualora al momento di acquisto dell'auto era stata effettuata una detrazione parziale dell'iva, la relativa cessione avviene assoggettando una quota della base imponibile di vendita ad iva (22%) per la percentuale di detrazione iva applicata al momento dell'acquisto, mentre la restante quota è da esporre in fattura come "quota non soggetta iva ai sensi dell'art. 13, co. 5 DPR 633/72".

2) Cessioni di auto acquistate usate

Nel caso in cui l'auto sia stata acquistata usata (anche da soggetto privato o immessa nella sfera professionale in quanto già posseduta precedentemente), la relativa cessione va assoggettata al regime del margine, (quindi non esponendo separatamente l'iva in fattura), evidenziando in fattura che si tratta di una cessione effettuata "ai sensi dell'art. 36 DL 41/95".

I miei migliori saluti.

